



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE"
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Ai Docenti
Ai genitori degli alunni della classe I Sez.E
Scuola Sec. I grado Plesso "Ex Università"

Al Dipartimento di Prevenzione
ASP Crotona

Al Sindaco del Comune di Crotona

Al Medico Competente
Al RSPP
Al RLS
Al Personale ATA
Al DSGA
Albo/ Atti

OGGETTO: Misure di Contrasto e contenimento per la Classe I sez. E Scuola Secondaria di I grado Plesso "Ex Università".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerata la segnalazione da parte della famiglia, avvenuta nella serata del 19 marzo 2022, della positività al virus SARS-CoV-2 di un/a alunna/o della classe I Sez. E Scuola Secondaria di I grado Plesso "Ex Università" (ultimo giorno di presenza 19 marzo);

Esperate le procedure previste dalla Normativa vigente (DL 04 febbraio 2022, n. 5);

In attesa del necessario approfondimento con indagine molecolare;

Acquisite per le vie brevi le indicazioni dell'U.O.C. igiene e Sanità Pubblica dell'Asp di Crotona

COMUNICA

Considerata la presenza di n. 3 casi di positività all'interno della classe in indirizzo vengono disposte le seguenti misure:

per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivit  didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilit  genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Si precisa che a norma dell'art. 6 comma 2 del DL indicato in premessa, agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di et .

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di et  superiore a sei anni. **La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena   subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ci  abilitati.**

Inoltre, a norma dell'art. 6 comma 3 dello stesso Decreto Legge, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 .

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sar  controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. L'applicazione mobile di cui al primo periodo   tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalit  del presente comma e pu  essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

Al personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell'auto-sorveglianza previsto dall'art.1, comma 7-bis, del Decreto-Legge 33/2020¹ (per la durata di 5 giorni con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni).

Si ribadisce l'importanza del rispetto delle prescrizioni del CTS, e relativi DPCM e D.L., oltre che delle procedure adottate dall'Istituto che prevedono l'utilizzo scrupoloso e costante dei DPI assegnati a docenti, personale scolastico e studenti. I docenti vigileranno sull'areazione dei locali e durante la ricreazione divideranno la classe in due gruppi secondo banchi alternati: il primo gruppo consumer  la merenda nei primi 5 minuti e il secondo subito dopo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio SANTORO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 39/93

¹ **7-bis.** La misura della quarantena precauzionale di cui al **comma 7** non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.